



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SEGRETERIA COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 174 del 01/08/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 33 del 09/06/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA GIUDIZIALE IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2873/2020 RGNR (DM 55/2014) AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALANDRELLA-TOMEI &PARTNERS CIG:ZEC36BD579

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Responsabile del Servizio Amministrativo è vacante;
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2021, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale N 28 del 30/07/2021 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, d.lgs n. 267/2000 con applicazione anche dell'avanzo di amministrazione e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, d.lgs n. 267/2000", pubblicata sull'Albo Pretorio online al n. 338 del 06/08/2021;

Dato atto:

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022/2024 è stato prorogato al 30.06.2022 con decreto del Ministero dell'Interno del 31.05.2022, pubblicato sulla G.U. n.127 del 01.06.2022;
- che l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recita: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza [...]";
- che l'art. 163, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, recita: "Nel

corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.04.2022 con la quale vengono demandati allo scrivente gli atti necessari per l'assunzione dell'impegno di spesa necessario all'incarico legale affidato, con la stessa, allo studio legale Calandrella- Tomei & Partners per l'assistenza giudiziale da prestare a questo Ente nel procedimento penale n. 2879/2020 RGNR (DM 55/2014);

VISTA la nota Prot. 2253 del 13.04.2022 con la quale lo Studio Legale Calandrella- Tomei & Partners si rende disponibile all'incarico suddetto per la somma di Euro 2.042,77 inclusivi di IVA, CAP e spese generali;

RITENUTO congruo il preventivo;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO quindi di dover impegnare la spesa di € 2.042,77;

PRESO ATTO che l'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: "1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

CONSIDERATE le "Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 907 del 24 ottobre 2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei "principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

VISTO il d.m. 10 marzo 2014, n. 55;

DATO ATTO che con Comunicato ANAC del 16.10.2019 avente ad oggetto “indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici” è stato stabilito che per i servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lett.d) del D.Lgs 50/2016 è necessaria la generazione del CIG sul portale preposto;

DATO ATTO che a suddetto provvedimento è stato associato CIG n **ZEC36BD579**;

PRESO ATTO della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – datata 16.12.2021 che richiama il foglio informativo n. 1-2/2019 e le disposizioni ivi contenute, secondo le quali “...il Durc va richiesto esclusivamente nei casi in cui il professionista presti la sua opera intellettuale con l’ausilio di dipendenti (...) con riferimento specifico alla Cassa Forense, la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento e il complesso meccanismo dell’efficacia dell’anno ai fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell’Ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del Durc. Gli Avvocati iscritti alla Cassa Forense, però, hanno diritto ad ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l’ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con contenuti analoghi a quelli previsti dal DURC (...)”;

PRESO ATTO, altresì, del parere del Consiglio Nazionale Forense del 19.11.2021 secondo cui il DURC deve intendersi come “strumento di verifica dell’affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell’applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo”, concludendo che il DURC non può, pertanto, “essere richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all’esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC”;

ACCERTATO, pertanto, che la regolarità contributiva non è necessaria per le prestazioni in oggetto;

ACCERTATA la tracciabilità dei flussi ai sensi del D.Lgs 136/2010;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 107 D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO DEL:

- D.Lgs n. 267/2000;
- D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Principio contabile e finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa:

di prendere atto delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 47 del 28.04.2022 che conferisce l'incarico legale per l'assistenza giudiziale da prestare a questo Ente nel procedimento penale n. 2879/2020 RGNR (DM 55/2014) allo studio legale Calandrella- Tomei & Partners (AQ);

di impegnare, la somma di € 2.042,77 per pagamento delle competenze di cui sopra allo studio legale incaricato, inclusa CPA, IVA e spesa;

di imputare il relativo onere di spesa come di seguito indicato:

- euro 2.042,77 al Cap. 1055/0 P.d.C. 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2021/2023;

di procedere con successivo atto alla liquidazione delle spettanze dovute;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lettera e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4° dell'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, ha efficacia immediata al momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione:

-anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

- In ottemperanza all'art 15 D.Lgs 33/2013 verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente;

Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Mari

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 135 del 09/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARI ROBERTO** in data **29/06/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 135 del 09/06/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile **DI ROCCO EMILIANO** in data **01/08/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 492

Il 02/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **174 del 01/08/2022** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA GIUDIZIALE IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2873/2020 RGNR (DM 55/2014) AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALANDRELLA-TOMEI & PARTNERS CIG:ZEC36BD579

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CAROSI DOMENICA** il **02/08/2022**